

La nuova disciplina di trasformazione in credito di imposta delle DTA relative ad eccedenze ACE

New regime allowing the conversion of notional interest deduction DTA in tax credits

di Cesare Silvani – 23 aprile 2020

Abstract

Il Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) ha introdotto un nuovo regime che consente alle società italiane, in caso di cessioni di crediti “in sofferenza”, di trasformare le proprie attività per imposte differite (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE in crediti d’imposta. Con particolare riferimento alle DTA legate alle eccedenze ACE si pongono interessanti tematiche applicative in merito alla loro corretta individuazione e quantificazione.

Parole chiave: DL Cura Italia – ACE – DTA – Credito d’imposta – IRAP

Abstract

The so-called “Cura Italia” Decree (Decree Law 18/2020) enacted a new tax regime that allows Italian companies that sell distressed receivables to convert their deferred tax assets (DTA) related to carried forward tax losses and notional interest deduction (NID, or ACE) into tax credits. The statute raises interpretative issues with respect to the correct determination of the NID-linked DTA that may be relevant for the new regime.

Keywords: “Cura Italia” Decree Law – ACE (NID) – DTA – Tax credit – IRAP

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le eccedenze ACE rilevanti ai fini della trasformazione in credito d’imposta. - 3. Considerazioni specifiche per i soggetti aderenti ai regimi di consolidato fiscale nazionale e di trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR. - 4. Un punto aperto: la “riconversione” dei crediti IRAP in eccedenze ACE trasformabili.

1. L’art. 55 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia) ha introdotto un nuovo regime di trasformazione delle attività per imposte differite (DTA) in crediti di imposta, riscrivendo integralmente l’art. 44-*bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita). Quest’ultima disposizione – introdotta nel Decreto Crescita in sede di conversione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – era in origine volta ad agevolare le aggregazioni societarie nelle Regioni del Sud Italia, consentendo, a determinate condizioni, la conversione di DTA relative a perdite fiscali ed

eccedenze ACE in crediti d'imposta (la vecchia norma si applicava altresì alle DTA relative alla deduzione frazionata delle rettifiche su crediti operate dagli interdediari finanziari in sede di *first time adoption* dell'IFRS 9 in applicazione del metodo dell'*expected credit loss*); il comma 7 del testo previgente subordinava, peraltro, l'efficacia della norma agevolativa per le aggregazioni "*alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea*" ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (per un'analisi della norma previgente si vedano: G. MANGUSO, *Aggregazioni al Sud: un regime "straordinario" di trasformazione in crediti di imposta delle DTA*, in *Il Fisco* 31/2019; V. RUSSO, *La conversione delle DTA in crediti di imposta: da misura a regime a strumento di agevolazione*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8-9/2019).

In estrema sintesi, la nuova disciplina contemplata dal DL Cura Italia consente alle società italiane, le quali, entro il 31 dicembre 2020, cedono a terzi crediti pecuniari verso debitori inadempienti (ossia scaduti da oltre 90 giorni), di trasformare le DTA, ancorché non iscritte in bilancio, relative a perdite fiscali ancora computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84 Tuir e ad eccedenze ACE di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (DL 201/2011), purché non ancora dedotte né fruite tramite credito d'imposta IRAP alla data della cessione. A tal fine, giova ricordare che la possibilità di convertire in credito IRAP le eccedenze ACE è stata introdotta dall'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "*Decreto Crescita e Competitività*"), il quale ha previsto la facoltà per le imprese di convertire, in tutto o in parte, le eccedenze ACE formatesi nell'anno in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione con il debito IRAP in cinque quote annuali (per un esame di tale disposizione si rinvia a: ASSONIME, *Circolare* 10 giugno 2015, n. 21, par. 2.6; G. COMMITTERI - E. RIBACCHI, *Eccedenza ACE trasformabile in credito d'imposta*, in *Corriere Tributario* 31/2014; CONFINDUSTRIA, *Linee operative contabili – 3 Utilizzo dell'eccedenza ACE per il versamento dell'IRAP*, giugno 2015).

Le perdite fiscali e le eccedenze ACE convertibili non possono eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti ed è altresì previsto che, a tali fini, le cessioni di crediti rilevino fino ad un importo massimo di Euro 2 miliardi (da calcolarsi a livello aggregato di gruppo). Per esemplificare, se una società cede crediti per Euro 1 miliardo, essa può trasformare in crediti d'imposta una quota di DTA riferibile al massimo ad Euro 200 milioni di perdite e/o eccedenze ACE; considerando l'aliquota IRES ordinaria del 24%, tale conversione genererebbe un credito d'imposta di Euro 48 milioni (l'esempio è tratto dalla Relazione illustrativa al DL Cura Italia; l'importo del credito sarebbe di Euro 55 milioni, qualora la società cedente fosse un intermediario finanziario soggetto ad IRES con aliquota del 27,5%; cfr. G. ODETTO, *Perdite fiscali ed eccedenze ACE trasformate in crediti d'imposta*, in *Eutekne.info*, 17 marzo 2020).

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati, senza alcun limite di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.l.gs. 9 luglio

1997, n. 241, ceduti secondo le procedure di cui agli artt. 43-*bis* o 43-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 oppure chiesti a rimborso (sulla tempistica di utilizzo del credito d'imposta, cfr. F. CANCELLIERE - A. SERVIDIO, *Le Dta «monetizzate» vanno rese utilizzabili già nel 2020*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 marzo 2020). Tali crediti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Il comma 3 del novellato art. 44-*bis* subordina espressamente la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione per il regime del c.d. "canone" previsto dall'art. 11, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (per una disamina del regime del canone si vedano: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661/2016; Circolare 22 luglio 2016, n. 32/E; CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI GRUPPO INTESA SANPAOLO, Circolare 1 luglio 2016, n. 2; ASSONIME, Circolare 28 giugno 2017, n. 17, par. 2.6. Per osservazioni critiche sul rinvio a tale regime da parte della nuova disposizione introdotta dal DL Cura Italia, si veda G. MANGUSO, *Perdite e Ace, trasformazione delle Dta più efficace senza canone*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 marzo 2020). L'opzione va esercitata entro la fine del 2020, salvo che non sia già stata esercitata in passato per continuare a fruire del regime di trasformazione delle DTA previsto dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

Come emerge chiaramente dalla Relazione illustrativa al DL Cura Italia, la nuova disposizione è volta a favorire la dismissione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni. Grazie alla loro cessione le imprese possono, infatti, anticipare – tramite l'ottenimento di un credito d'imposta – la monetizzazione dei propri *asset* fiscali e ridurre così il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, incrementando la disponibilità di cassa nel periodo di crisi economica e finanziaria scaturito dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19. Nonostante la nuova disposizione faccia testualmente riferimento solo alle "società", è ragionevole ritenere – anche considerato che la Relazione illustrativa usa il più ampio termine "imprese" – che tra i destinatari di questo regime rientrino quanto meno anche gli enti commerciali residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. b), TUIR e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (cfr., in merito al già esistente regime di trasformazione *ex* art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225: Risoluzione 2011, n. 94/E; Circolare 28 dicembre 2012, n. 37/E del 2012; ASSONIME, Circolare 2013, n. 33). Sono, al contrario, escluse esplicitamente (comma 4 del riformato art. 44-*bis*) le società per cui sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

2. Con riferimento alla trasformazione delle DTA ACE, per i soggetti "solari" dovrebbero rilevare le eccedenze ACE disponibili al 31 dicembre 2019, a prescindere dal fatto che, al momento della cessione dei crediti, esse non siano già

state riflesse nella dichiarazione dei redditi. Benché il punto meriti un chiarimento, tale interpretazione sarebbe coerente con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, in cui è stato ammesso l’utilizzo in compensazione del credito IRAP derivante dalla conversione delle eccedenze ACE 2014 fin dal 1° gennaio 2015, sebbene il calcolo delle predette eccedenze si sarebbe “cristallizzato” solo con l’Unico 2015 (cfr. Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E, par. 2.3, 17). In forza dell’attuale testo normativo non rilevano, invece, eventuali eccedenze – così come eventuali perdite – maturate nel corso del 2020 (cfr. G. ANDREANI - A. TUBELLI, *DTA: la trasformazione in crediti d’imposta cerca spazio nel consolidato*, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi Plus, 2 aprile 2020), salvo che per quelle società con esercizio disallineato rispetto all’anno solare. Ad esempio, i contribuenti che chiudono l’esercizio al 30 giugno potrebbero porre in essere le cessioni di crediti a partire dall’1 luglio 2020 e sfruttare eventuali perdite ed eccedenze ACE maturate nei primi sei mesi del 2020 per effetto dell’emergenza Covid-19. Non è peraltro da escludersi che alcune società deliberino una chiusura anticipata dell’esercizio (ad esempio nei mesi di maggio o giugno 2020) per circoscrivere, quanto meno a livello contabile, un momento operativo eccezionale dell’impresa, creando così al contempo uno *stock* di perdite ed eventualmente di eccedenze ACE in grado di essere convertito con il meccanismo previsto dal DL Cura Italia. Tale chiusura anticipata non dovrebbe essere valutata come comportamento abusivo ai sensi dell’art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche in considerazione del fatto che altrimenti si discriminerebbero i contribuenti “solari” rispetto a quelli con l’esercizio a cavallo d’anno.

3. Devono considerarsi trasformabili anche le eccedenze ACE maturate dalla società in costanza di consolidato fiscale nazionale *ex artt.* 117 e ss. TUIR, posto che tali eccedenze rimangono sempre in capo alla singola società partecipante alla tassazione di gruppo, senza essere “spossessate” a favore della *fiscal unit*, a differenza di quanto avviene per le perdite fiscali. L’interpretazione appare avallata anche dai lavori preparatori riguardanti l’originario art. 44-*bis* del Decreto Crescita; il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato specificava, infatti, che “*devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal predetto D.M. 3 agosto 2017*” (cfr., in senso conforme, G. ANDREANI - A. TUBELLI, *La nuova fattispecie di conversione delle “DTA” introdotta dal Decreto “Cura Italia”*, in *Diritto Bancario*, marzo 2020). Al contrario, stante l’attuale tenore letterale dell’art. 44-*bis*, non pare possibile trasformare le DTA ACE maturate da una società facente parte del consolidato fiscale, quando a cedere i crediti “in sofferenza” sia un altro soggetto aderente alla tassazione di gruppo. Si segnala al riguardo che diversi autori hanno auspicato una modifica della disposizione in sede conversione proprio al fine di consentire anche tale possibilità (cfr. R. MICHELUTTI, *Da favorire la trasformazione delle DTA nel consolidato fiscale*, *Diritto Bancario*, marzo 2020; nel medesimo senso si muove una delle proposte di emendamento presentate al Senato

nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di conversione del DL Cura Italia – DDL n. 1766).

Date le modalità di utilizzo delle eccedenze ACE all'interno del consolidato fiscale, la società potrà trasformare in crediti d'imposta solo le proprie eccedenze che non trovano capienza neppure nel reddito complessivo netto di gruppo nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti solari). Tale impostazione è difatti già presente nell'art. 6, comma 1, del D.M. 3 agosto 2017, il quale, seppure con riferimento al credito d'imposta IRAP, impone che l'eccedenza ACE della singola società consolidata sia prima portata in abbattimento del reddito complessivo netto di gruppo e solo in seguito eventualmente convertita in credito IRAP dalla singola società (cfr. altresì la Relazione illustrativa al citato decreto ministeriale; in tal senso si era peraltro già espressa anche l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, par. 2.4). In altri termini non sembra concepibile che si possa anteporre la trasformazione di DTA ACE in crediti d'imposta ai sensi del DL Cura Italia all'utilizzo delle relative eccedenze in riduzione del reddito complessivo netto di gruppo del 2019.

Appare, al contrario, meno chiaro il meccanismo di utilizzo delle eccedenze ACE con riferimento alle società che hanno optato per il regime di trasparenza *ex art.* 115 TUIR, poiché a tali società, quanto meno con riferimento alla conversione delle eccedenze ACE in credito IRAP, l'art. 7 del D.M. 3 agosto 2017 concede la facoltà di attribuire le predette eccedenze ai soci oppure di trasformarle in credito d'imposta per compensare il proprio debito IRAP (cfr. anche ASSONIME, Circolare 11 giugno 2018, n. 13, par. 1.2.2, 53-54); di conseguenza, per l'eccedenza ACE maturata nel periodo d'imposta 2019 potrebbe in realtà ipotizzarsi anche che sia la stessa società trasparente a potere trasformare le relative DTA ai sensi del DL Cura Italia.

4. È inoltre necessario stabilire se le eccedenze ACE che siano già state convertite in credito d'imposta ai fini IRAP in forza dell'art. 1, comma 4, del DL 201/2011:

- (i) siano del tutto escluse dal regime di trasformazione delineato dal novellato art. 44-bis, nonostante la compensazione con il debito IRAP possa essere ancora *in itinere* per effetto della regola di ripartizione quinquennale stabilita dal DL 201/2011 o in ragione dell'incapienza del debito IRAP (cfr. Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E, par. 2.2, 14, in cui l'Agenzia delle Entrate ha confermato che “[q]ualora la quota annuale teoricamente utilizzabile [il quinto] sia superiore all'imposta dovuta [IRAP] nel periodo si ritiene che la parte non utilizzata possa essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale”); oppure
- (ii) lo siano limitatamente alla quota di esse che è già stata effettivamente utilizzata in compensazione con l'IRAP.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la conversione delle eccedenze ACE in credito IRAP non è revocabile, il che indurrebbe a propendere per la prima soluzione. In merito, nella più volte citata Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015 (par. 2.1, 10), l'Amministrazione finanziaria ha rilevato che “[p]er esigenze di certezza e

semplificazione operativa, si ritiene che la conversione delle eccedenze in credito d'imposta IRAP non possa essere revocata, con conseguente impossibilità di ripristinare ai fini IRES quanto già trasformato. In sintesi un contribuente che presenti un rendimento nozionale superiore al reddito complessivo netto determinato nel periodo di imposta potrà optare - anche in misura parziale - per il riporto dell'eccedenza nei periodi di imposta successivi - senza alcuna limitazione temporale - ai fini IRES; oppure, per la trasformazione dell'eccedenza stessa in un credito d'imposta IRAP, ma non potrà più riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata in credito d'imposta IRAP e non utilizzata". Si potrebbe, tuttavia, sostenere che un'interpretazione di segno contrario non confligga con la suddetta posizione dell'Agenzia delle Entrate, laddove si valorizzi l'inciso "*per esigenze di certezza e semplificazione operativa*", che pare premessa e giustificazione della conclusione raggiunta dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla non revocabilità della conversione delle eccedenze ACE in credito IRAP. Tali esigenze, infatti, dovrebbero cedere il passo di fronte ad una norma speciale successiva emanata in un contesto di assoluta emergenza economica e finanziaria, quale appunto l'art. 55 del DL Cura Italia. Né dovrebbe deporre in senso contrario il fatto che la Relazione tecnica al DL Cura Italia non menzioni recuperi di gettito IRAP.

A favore della seconda soluzione può, invece, condurre l'utilizzo del verbo "*fruire*" nella disposizione in commento, la quale dispone che possano essere trasformate in credito di imposta le DTA riferite alle eccedenze ACE "*non ancora dedott[e] né fruit[e] tramite credito d'imposta alla data della cessione*". Lo stesso verbo "*fruire*" è utilizzato proprio dall'art. 1, comma 4, del DL 201/2011 (non invece dall'art. 3, comma 3, del D.M. attuativo del 3 agosto 2017) e la Relazione illustrativa al D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (modificativo del predetto art. 1) sembra suggerire che la fruizione non avvenga con la mera conversione in credito IRAP dell'eccedenza ACE, bensì con il concreto utilizzo in compensazione (cfr. "*(...) prevede a regime la facoltà, sia per i soggetti Irpef sia Ires, di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito d'imposta è fruibile in cinque anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio*").

A sostegno della tesi più favorevole ai contribuenti potrebbe altresì deporre il testo dell'ultimo periodo del comma 1 del nuovo art. 44-*bis* del Decreto Crescita, secondo cui, dalla data di efficacia della cessione del credito, per il cedente non sono più deducibili né fruibili tramite credito IRAP le eccedenze ACE relative alle DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della nuova disciplina. Infatti, poiché la conversione delle eccedenze ACE in credito IRAP è possibile solo in sede di loro prima formazione (cfr. Circolare 21/E del 2015, par. 2.2: "*le eccedenze pregresse non potranno essere trasformate in credito d'imposta IRAP*"), tali eccedenze o sono già state convertite in passato o non possono più esserlo. Impedire che, dopo la trasformazione delle DTA ACE, le relative eccedenze ACE siano fruitive anche tramite credito IRAP non avrebbe senso, se non fosse possibile, in primo luogo, trasformare ai sensi dell'art. 44-*bis* le eccedenze ACE già convertite in credito IRAP

(ma non ancora in concreto compensate), a meno che il legislatore abbia voluto specificamente intercettare solo l'eccedenza ACE maturata nel 2019 e ancora potenzialmente convertibile in credito IRAP nel 2020.

In favore della seconda tesi militano, infine, alcuni passaggi della citata Circolare 21/E del 2015, ove il termine “*fruito*” viene chiaramente legato non alla mera genesi del credito IRAP bensì al suo concreto utilizzo. Si precisa ad esempio che “[l]a prima quota annuale di credito d'imposta IRAP può essere *fruita* (nella misura di un quinto dell'importo maturato) relativamente ai versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2015” (par. 2.3; cfr. altresì par. 2.2, ove si afferma che: “*un quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito secondo le modalità sopra descritte, costituisce, per ciascuno dei cinque periodi d'imposta di utilizzo il limite massimo di fruibilità del credito*”).

Per potere ulteriormente avallare la soluzione qui prospettata, in sede di conversione sarebbe comunque opportuno modificare il testo legislativo in modo da far più puntualmente riferimento all'utilizzo tramite compensazione o alla fruizione “effettiva”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: G. MANGUSO, *Aggregazioni al Sud: un regime “straordinario” di trasformazione in crediti di imposta delle DTA*, in *Il Fisco* 31/2019; V. RUSSO, *La conversione delle DTA in crediti di imposta: da misura a regime a strumento di agevolazione*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8-9/2019); G. ODETTO, *Perdite fiscali ed eccedenze ACE trasformate in crediti d'imposta*, in *Eutekne.info*, 17 marzo 2020; F. CANCELLIERE - A. SERVIDIO, *Le Dta «monetizzate» vanno rese utilizzabili già nel 2020*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 marzo 2020; CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI GRUPPO INTESA SANPAOLO, *Circolare 1 luglio 2016*, n. 2; ASSONIME, *Circolare 28 giugno 2017*, n. 17, par. 2.6; G. MANGUSO, *Perdite e Ace, trasformazione delle Dta più efficace senza canone*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 marzo 2020; ASSONIME, *Circolare 10 giugno 2015*, n. 21, par. 2.6; G. COMMITTERI - E. RIBACCHI, *Eccedenza ACE trasformabile in credito d'imposta*, in *Corriere Tributario* 31/2014; CONFINDUSTRIA, *Linee operative contabili – 3 Utilizzo dell'eccedenza ACE per il versamento dell'IRAP*, giugno 2015; G. ANDREANI - A. TUBELLI, *DTA: la trasformazione in crediti d'imposta cerca spazio nel consolidato*, in *Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi Plus*, 2 aprile 2020; G. ANDREANI - A. TUBELLI, *La nuova fattispecie di conversione delle “DTA” introdotta dal Decreto “Cura Italia”*, in *Diritto Bancario*, marzo 2020; R. MICHELUTTI, *Da favorire la trasformazione delle DTA nel consolidato fiscale*, in *Diritto Bancario*, marzo 2020; ASSONIME, *Circolare 11 giugno 2018*, n. 13, par. 1.2.2.